



COMUNE DI RIO MARINA

REGOLAMENTO COMUNALE
SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 29 marzo 2002

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

TITOLO II - I Consiglieri Comunali

Art. 2 - Entrata in carica e cessazione.

Art. 3 - Diritti e poteri.

Art. 4 - Partecipazione alle sedute.

Art. 5 - Assenze giustificate.

Art. 6 - Decadenza.

Art. 7 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri

TITOLO III - Il Presidente del Consiglio

Art. 8 - Presidenza delle Sedute.

Art. 9 - Poteri del Presidente.

Art.10 - Ufficio di Presidenza.

Art.11 - Dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

TITOLO IV - I Gruppi Consiliari

Art.12 - Costituzione Gruppi

Art.13 - La Conferenza dei Capi gruppo.

Art.14 - Convocazione della Conferenza.

Art.15 - Attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo.

Art.16 - Sedute e deliberazioni della Conferenza.

TITOLO V - Le Commissioni Consiliari

Art.17 - Le Commissioni permanenti

Art.18 - Funzionamento delle Commissioni permanenti.

- Art.19** - *Assegnazione delle proposte alle Commissioni permanenti.*
Art.20 - *Convocazione delle Commissioni.*
Art.21 - *Funzionamento delle Commissioni.*
Art.22 - *Nomina, durata e dimissioni del Presidente e del Presidente.*
Art.23 - *Commissioni speciali.*

TITOLO VI - Le Sedute del Consiglio Comunale

- Art.24** - *Sede delle sedute*
Art.25 - *La convocazione del Consiglio.*
Art.26 - *Avviso di convocazione.*
Art.27 - *Ordine del giorno e deposito degli atti.*
Art.28 - *Inversione dell'ordine del giorno.*
Art.29 - *Numero legale.*
Art.30 - *Accertamento del numero legale.*
Art.31 - *Seduta deserta e seconda convocazione.*
Art.32 - *Partecipazione dell'Assessore esterno.*
Art.33 - *Pubblicità delle sedute consiliari.*
Art.34 - *Adunanze aperte.*
Art.35 - *Apertura e chiusura delle sedute.*
Art.36 - *Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno - Fatto personale.*
Art.37 - *Relazione sulle proposte.*
Art.38 - *Discussione - Norme generali.*
Art.39 - *Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine.*
Art.40 - *Questione pregiudiziale e sospensiva.*
Art.41 - *Emendamenti.*
Art.42 - *Interventi di soggetti non consiglieri.*
Art.43 - *Interrogazioni e interpellanze.*
Art.44 - *Svolgimento d'interrogazioni e interpellanze.*
Art.45 - *Forma della risposta.*
Art.46 - *modalità di discussione dell'interrogazione in Consiglio.*
Art.47 - *Interrogazione o interpellanza urgente.*
Art.48 - *Svolgimento d'interrogazioni a risposta immediata (Questions Time)*
Art.49 - *Mozioni e ordini del giorno*
Art.50 - *La mozione*
Art.51 - *L'ordine del giorno.*

TITOLO VII - Le votazioni

- Art.52** - *Modalità generali.*
Art.53 - *Le astensioni.*
Art.54 - *Votazione palese.*
Art.55 - *Votazione segreta.*
Art.56 - *Esito delle votazioni.*

TITOLO VIII - La verbalizzazione delle sedute

Art.57 - *Partecipazione del Segretario Comunale.*

Art.58 - *Verbali delle sedute.*

TITOLO IX - Autonomia Contabile

Art.59 - *Disciplina dell'autonomia contabile.*

Art.60 - *Gestione delle risorse spettanti al Consiglio*

TITOLO X - Disposizioni finale

Art.61 - *Abrogazione.*

TITOLO I Disposizioni Generali

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto Comunale, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Rio Marina.

Se nel corso della sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente del Consiglio, sentiti il Capigruppo ed il Segretario Comunale.

TITOLO II

I Consiglieri Comunali

ART. 2

Entrata in carica e cessazione

L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune ed il loro status giuridico sono regolati dalla legge. L'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione, la decadenza e la sospensione dalla carica sono regolati dalla legge e dallo Statuto del Comune di Rio Marina.

ART. 3

Diritti e poteri

Ogni Consigliere, secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto del Comune di Rio Marina e dal presente regolamento, ha diritto a richiedere la convocazione del Consiglio Comunale, a partecipare alle sedute del Consiglio, a prendere la parola, a presentare proposte ed emendamenti alle proposte di deliberazioni poste in discussione ed a votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno.

Ogni Consigliere, inoltre, ha diritto a ricevere un gettone di presenza, nell'entità stabilita dalla Legge, per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari previste dal presente Regolamento.

Il Consiglio Comunale, secondo quanto prevede l'art.15, comma 4 del vigente Statuto del Comune di Rio Marina, può trasformare, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il gettone di presenza in indennità di funzione. L'eventuale deliberazione deve essere adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale.

ART. 4

Partecipazione alle adunanze

Ogni Consigliere comunale è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio ed ai lavori delle Commissioni regolarmente istituite.

Secondo quanto prevede, l'art. 14, comma 2, del vigente Statuto Comunale, il Consigliere è tenuto a dare motivata giustificazione della propria assenza o previa comunicazione al Presidente del Consiglio o della Commissione o per mezzo del proprio Capogruppo.

ART. 5

Assenze giustificate

Sono da considerarsi giustificate le assenze dovute a:

- ❑ Malattia;
- ❑ Improrogabili impegni professionali o di lavoro;
- ❑ Inderogabili impegni familiari.

ART. 6

Decadenza

1. Oltre che per i casi d'incompatibilità previsti dalle leggi vigenti, il Consigliere decade dall'organismo del quale fa parte:

- a) Per dimissioni volontarie presentate per iscritto al Presidente del Consiglio o della Commissione della quale è membro;
- b) Nell'ipotesi di cui all'art.14, comma 2, del vigente Statuto Comunale.

2. Nell' ipotesi di cui al punto sub b), il Presidente dà comunicazione d'inizio del procedimento di decadenza al Consigliere interessato, invitandolo a produrre le proprie giustificazioni entro i 15 (quindici) giorni successivi dal ricevimento della suddetta comunicazione.

3. Delle motivazioni adottate il Presidente né da comunicazione all'organismo collegiale interessato nella prima seduta utile.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio o dalla Commissione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri o dei membri assegnati; nel qual caso si procede contestualmente alla surroga del Consigliere o del membro decaduto.

ART. 7

Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri

1. Ai sensi dell'art.15, comma 5, dello Statuto Comunale, i Consiglieri Comunali devono adempiere gli obblighi stabiliti dalla Legge 5 luglio 1982, n. 441 e s.m. i.. A tal fine ogni Consigliere deve comunicare al Presidente del Consiglio, entro il termine di presentazione del -modello di denuncia dei redditi l'ammontare complessivo del reddito imponibile relativo l'anno di riferimento.

2. In caso d'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, il Presidente del Consiglio diffida per mezzo di notifica, il Consigliere all' adempimento entro il termine di 8 (otto) giorni. In caso d'ulteriore inadempienza, il Presidente del Consiglio né da notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

TITOLO III

Il Presidente del Consiglio

ART. 8
Presidenza delle sedute

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale sono nominati con le modalità previste dall'art. 11 del vigente Statuto del Comune di Rio Marina.
2. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al Consigliere Anziano da identificarsi in chi ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

ART. 9
Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale ed esercita le funzioni previste dall'art. 12 dello Statuto e alle norme del presente regolamento.
2. Il Presidente provvede a garantire il funzionamento dell'assemblea consiliare ed in particolare:
 - a) Verifica l'ammissibilità delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, sentita la Conferenza dei Capigruppo e, nel caso d'esito negativo, ne dà comunicazione motivata al Consigliere proponente;
 - b) Garantisce il rispetto del calendario dei lavori e dei limiti temporali degli interventi previsti dal presente regolamento;
 - c) Dirige e modera la discussione sugli argomenti che sono trattati secondo l'ordine del giorno prestabilito e comunicato ai Consiglieri;
 - d) Concede la facoltà di parlare;
 - e) Precisa i termini delle questioni sulle quali il Consiglio discute e vota;
 - f) Controlla ed annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento;
 - g) Ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta;
 - h) Mantiene l'ordine della sala disponendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente s'ispira a criteri d'imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art. 10
Ufficio di Presidenza

1. L'Amministrazione Comunale assicura all'Ufficio di Presidenza adeguata dotazione strumentale e di personale che nell'organico dell' Ente è destinata alle attività ed al

funzionamento del Consiglio Comunale.

2. A tal proposito, il Sindaco individua un Responsabile del Settore da destinare a supporto dell' Ufficio di Presidenza e con funzioni di re ferente nei rapporti con i Consiglieri Comunali.

ART. 11 **Dimissioni Presidente e/o Vice Presidente**

1. In caso di dimissioni del presidente e/o del Vice Presidente, si procede alla relativa sostituzione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

2. In caso di contemporanee dimissioni del Presidente e del Vice Presidente, la seduta consiliare nella quale si procederà alla loro sostituzione sarà presieduta, limitatamente all'elezione del nuovo Presidente, dal Consigliere Anziano così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

TITOLO IV **I Gruppi Consiliari**

ART. 12 **Costituzione dei Gruppi**

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti o entro la prima seduta del Consiglio Comunale, i Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari e provvedono alla nomina dei rispettivi Capigruppo, dandone comunicazione, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale. In mancanza di tale comunicazione è considerato Capogruppo, il Consigliere eletto con il maggior numero di voti.

2. Di norma, ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due Consiglieri. Può essere costituito da un Consigliere se unico eletto di lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. I Consiglieri che nel corso della legislatura revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito, formano un unico gruppo misto, ovvero possono costituire un nuovo gruppo di almeno due Consiglieri.

4. Ogni gruppo deve comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio, l'eventuale mutamento della propria composizione o della propria denominazione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

5. Il Presidente del Consiglio, *nella prima seduta utile*, comunica in aula la composizione e la costituzione dei gruppi, nonché l'eventuali successive modificazioni.

ART. 13
La Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è costituita dai, Capi gruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.
2. Il Capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un Consigliere del proprio gruppo appositamente delegato.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipa di diritto il Sindaco che può delegare il Vice Sindaco o altro Assessore a sostituirlo.

ART. 14
Convocazione della Conferenza

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta il Sindaco o almeno un Capigruppo. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti che s'intende discutere.
2. Alle riunioni vi possono partecipare, se invitati, il Direttore Generale, se nominato, e i Responsabili dei Servizi.

ART. 15
Attribuzioni della Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente del Consiglio:
 - Nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale;
 - Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione lavori delle singole sedute del Consiglio Comunale.
2. Essa, inoltre, concorre alla definizione d'ordini del giorno e mozioni ed è competente a risolvere problemi di carattere procedurale relativi alla programmazione ed allo svolgimento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

ART. 16
Sedute e deliberazioni della Conferenza

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei membri della Conferenza.
2. Le decisioni della conferenza sono assunte a maggioranza assoluta e nella votazione ogni capogruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri che rappresenta.
3. Svolge funzioni di segreteria, il personale dell' ufficio di presidenza, che redige un sintetico verbale d'ogni riunione della conferenza dei capigruppo.

TITOLO V **Le Commissioni Consiliari**

ART. 17 **Le Commissioni Permanenti**

1. Possono essere istituite n. 3 Commissioni consiliari le permanenti, competenti per le materie attribuite a ciascuna di loro:

- ❑ **Prima Commissione:** *Affari Istituzionali, Organizzazione e Personale;*
- ❑ **Seconda Commissione:** *Assetto e uso del territorio e Lavori Pubblici;*
- ❑ **Terza Commissione:** *Programmazione Economica e Finanziaria.*

2. Ai sensi dell' art. 13, c. 2, del vigente Statuto Comunale, il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni consiliari con funzioni di controllo o di garanzia sull' attività dell'Amministrazione Comunale.

3. Le Commissioni Consiliari sono costituite con atto consiliare e restano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.

4. Ciascun Consigliere deve far parte di almeno una Commissione permanente con esclusione del Presidente del Consiglio.

5. Ciascuna Commissione permanente è composta di almeno 4 consiglieri secondo un criterio proporzionale da applicarsi, in modo da assicurare in ognuna di essa il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza e successivamente, all'interno di tali schieramenti, in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare.

6. Ciascun membro delle Commissioni può delegare un Consigliere a partecipare alle riunioni in sua sostituzione. Il Consigliere delegato concorre a formare il quorum strutturale e funzionale dell'organismo collegiale.

7. Ai membri delle Commissioni permanenti è corrisposta un' indennità in ragione d'ogni presenza effettiva, ai sensi delle norme vigenti, dello Statuto, del presente regolamento e dell'atto consiliare di determinazione dell'indennità stessa.

ART.18 **Funzionamento delle Commissioni permanenti**

1. Le Commissioni permanenti, qualora istituite, costituiscono articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo ad esso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati.

2. Le Commissioni permanenti esaminano entro il termine di dieci giorni dalla loro ricezione, le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale. Decorso infruttuosamente tale termine, la proposta di deliberazione sarà lo stesso iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3 . Nell'esercizio delle proprie competenze, le Commissioni consiliari permanenti possono richiedere l'audizione del Sindaco, dell'Assessore proponente, del Direttore Generale, se nominato, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Servizi comunali.

ART.19

Assegnazione delle proposte alle Commissioni Permanenti

1. Le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale sono assegnate dal Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione competente qualora istituita.
2. Qualora più Commissioni siano competenti ad esprimersi sull' oggetto della proposta, il Presidente del Consiglio può disporre la convocazione congiunta delle Commissioni interessate, presiedendone i lavori.
3. La Giunta, esclusivamente per motivate ragioni d'urgenza, può chiedere di sottoporre direttamente al Consiglio Comunale proposte di deliberazione, con esclusione di quelle relative ai documenti contabili ed agli strumenti urbanistici.

ART.20

Convocazione delle Commissioni

1. La Commissione, se istituita, si riunisce previa convocazione scritta da parte del Presidente contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si terrà la seduta e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso deve essere recapitato almeno tre giorni liberi prima della riunione, non computando i giorni festivi di calendario. Per le convocazioni d'urgenza, l'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno venti quattro ore prima della riunione stessa.
2. Della convocazione è data, altresì comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori interessati alle materie da trattare, ai Capigruppo, al Direttore Generale, se nominato, al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Servizi.
3. Ogni membro della Commissione può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno d'argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.

ART.21

Funzionamento delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni, qualora istituite, sono valide con la presenza di almeno metà dei membri assegnati.
2. Le sedute delle Commissioni sono, di norme, pubbliche. Il Presidente dispone la seduta segreta esclusivamente per la trattazione d'argomenti che comportano apprezzamenti o giudizi sulle persone o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave pregiudizio nell'interesse del Comune.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un membro della

Commissione stessa nominato dal Presidente prima dell'inizio dei lavori.

4. Il segretario redige il processo verbale delle sedute e lo sottoscrive unitamente a tutti i componenti della Commissione stessa.

5. Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni è depositata, anche per estratto, nei fascicoli delle proposte deliberati ve ai quali si riferiscono.

6. I pareri delle Commissioni su gli atti di competenza sono obbligatori e l'eventuale mancata acquisizione del parere della Commissione competente, deve essere adeguatamente motivata nell'atto deliberativo.

ART.22

Nomina, durata e dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Unavolta costituita, nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, ciascuna commissione elegge, a maggioranza assoluta, al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

2. Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica tutta la durata del mandato fatta salva l'ipotesi di dimissioni.

3. In caso di dimissioni dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni. In caso, invece, di cessazione dalla carica del Vice-Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del sostituto entro il termine di cui sopra.

ART.23

Commissioni speciali

1. Ai sensi dell'art.13, comma 3, dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali.

2. Le Commissioni speciali sono articolazioni temporanee del Consiglio Comunale che svolgono funzioni d'approfondimento e studi relativamente a problemi particolari inerenti al raggiungimento degli obiettivi statutari e programmatici.

3. All'atto dell'istituzione della Commissione speciale sono indicate le dotazioni strumentali e di personale di cui essa ha la disponibilità.

4. Nell'atto istitutivo sono indicati i componenti della Commissione nonché le modalità di funzionamento, l'oggetto e le finalità dei lavori ed il termine entro il quale questi devono concludersi.

5. Alla conclusione dei lavori, la Commissione approva relazione una conclusiva e nomina un relatore. La relazione è discussa nel primo Consiglio Comunale" utile.

6. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, sulla pubblicità degli atti della Commissione speciale dispone il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Presidente della

Commissione stessa.

7. Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Commissioni consiliari permanenti.

TITOLO VI

Svolgimento lavori del Consiglio Comunale

ART.24

Sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono di norma nel palazzo comunale. Il Presidente del Consiglio, per la trattazione di specifici argomenti, ha facoltà di disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo quando ciò sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnano la solidarietà generale ed il coinvolgimento della comunità.

ART.25

La convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni dell'art. 10 dello Statuto del Comune di Rio Marina.

2. Il Presidente stabilisce la data di convocazione del Consiglio d'intesa con il Sindaco. Se la convocazione è richiesta da quinto dei Consiglieri o da una Commissione consiliare, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti giorni dalla domanda inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

3. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente per mezzo d'avviso scritto da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri, individuato secondo quanto dispone l' art. 26 del presente regolamento, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute in sessioni ordinaria ed almeno tre giorni per quelle straordinarie. In tali termini sono esclusi i giorni festivi per calendario.

4 . In caso di convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale d'urgenza giustificata dall'esigenza di esame immediato di determinati argomenti, l'avviso deve ventiquattro ore prima della seduta.

ART.26

L'avviso di convocazione

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione scritta del messo comunale.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi ed ogni altro atto pertinente alla carica.

3. Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere per mezzo di raccomandata AR. In ogni caso i Consiglieri comunali possono, con istanza scritta, richiedere che l'avviso di convocazione sia spedito via fax o con e-mail.

4. Con tali spedizioni (via fax, con e-mail o a mezzo raccomandata) si considera soddisfatto, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.

5. Nell'ipotesi che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattrore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. In questo caso, la relativa documentazione deve essere consegnata ad ogni Consigliere contestualmente all'avviso di convocazione.

6. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta consiliare deve essere affisso all'Albo Pretori o almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza. Inoltre l'ordine del giorno deve essere diffuso per mezzo della stampa locale, affisso in spazi appositamente individuati nel Capoluogo e nella Frazione di Cavo.

ART.27

Ordine del giorno e deposito degli atti

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno che è stabilito dal Presidente sentito il Sindaco fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 22, comma 2.

2. Soltanto le proposte inserite nell'ordine del giorno possono essere esaminate dal Consiglio Comunale.

3. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri contestualmente alla comunicazione del medesimo ordine del giorno. Copia della suddetta documentazione dovrà essere altresì consegnata contestualmente all'ordine del giorno, ai Capigruppo consiliari.

Il terzo comma dell'art. 27 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è sostituito dal seguente:

Art. 27 "Ordine del giorno e deposito degli atti"

3. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri contestualmente alla comunicazione del medesimo ordine del giorno.

4. Per quanto riguarda le proposte relative all'approvazione dei documenti contabili dell'ente si fa riferimento alla legislazione vigente ed al regolamento di contabilità. Le proposte concernenti l'approvazione del Piano Regolatore e delle sue varianti, lo Statuto ed i regolamenti di competenza del Consiglio, i relativi documenti dovranno essere depositati almeno 12 (dodici) giorni prima della seduta consiliare.

Il quarto comma dell'art. 27 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è sostituito dal seguente:

Art. 27 "Ordine del giorno e deposito degli atti"

4. Per quanto riguarda le proposte relative all'approvazione dei documenti contabili

dell'ente si fa riferimento alla legislazione vigente ed al regolamento di contabilità. Le proposte concernenti l'approvazione del Piano Regolatore e delle sue varianti, lo Statuto ed i regolamenti di competenza del Consiglio, i relativi documenti dovranno essere depositati almeno dieci giorni prima della seduta consiliare."

ART.28

Inversione dell'ordine del giorno

1. Il Sindaco ha la facoltà di richiedere l'inversione dell'ordine del giorno per consentire ad esso ed alla Giunta di ottemperare a termini e a adempimenti imposti per legge ovvero per al tre gravi e motivate ragioni.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza, può in ogni caso invertire l'ordine del giorno quando ne ravvisi la necessità.
3. Sulla proposta d'inversione dell'ordine del giorno possono parlare, oltre al proponente, solo due Consiglieri, uno a favore e uno contrario, per non più di cinque minuti ciascuno.

ART.29

Numero legale

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se alla seduta non intervengono almeno 7 (sette) Consiglieri comunali senza, a tal fine, computare il Sindaco.
Il primo comma dell'art. 29 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è sostituito dal seguente:
Art. 29 "Numero legale"
1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se alla seduta non interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri comunali, computando, a tal fine, anche il Sindaco.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero legale dei presenti ma non nel numero dei votanti.
3. Non si debbono computare fra i presenti coloro che devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ai sensi dell'art. 78 D.lg. n. 267/2000.

ART. 30

Accertamento del numero legale

1. La seduta del Consiglio Comunale si apre con l'appello nominale effettuato dal Segretario Comunale per accertare l'esistenza del numero legale.
2. La Presidenza non è obbligata a verificare, durante la seduta, se in Consiglio sia presente il numero legale per deliberare se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione. In tal caso il Presidente dispone che sia effettuato l'appello nominale.
3. Qualora, durante la seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a 15 (quindici) minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

ART. 31

Seduta deserta e seconda convocazione

1. Decorsa un' ora da quell' indicata dall' avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente, effettuato l'appello nominale, dichiara deserta l'adunanza, rinviando la trattazione degli oggetti posto all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.

2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze giustificate ed ingiustificate.

3. E' di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che si tiene in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale per la cui validità è sufficiente che siano presenti almeno 5 (cinque) Consiglieri assegnati al Comune.

Il terzo comma dell'art. 31 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è sostituito dal seguente:

Art. 31 "Seduta deserta e seconda convocazione"

3. E' di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, la seduta che si tiene in giorno diverso da una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale. Per la validità della stessa è sufficiente che siano presenti almeno cinque Consiglieri comunali, computando, a tal fine, anche il Sindaco.

4. Anche la seconda deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.

5. L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

ART. 32

Partecipazione dell'Assessore esterno

1. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto d'intervento ma senza diritto di voto.

ART. 33

Pubblicità delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione riguardi giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone. La seduta può essere segreta, oltre alla fattispecie suddetta, qualora lo richieda, esponendone le motivazioni, almeno un gruppo consiliare ed il Consiglio lo decida a maggioranza assoluta dei voti.

2. In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non è redatto il resoconto integrale del dibattito.

ART. 34

Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una "adunanza aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o in altro luogo del territorio comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, oltre ai Consiglieri comunali, possono essere invitati a partecipare anche soggetti non facenti parte del Consiglio stesso.
3. In tali particolari circostanze, il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi alle persone invitate, che portano il loro contributo d'opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali eventualmente rappresentate.
4. Durante le adunanze disciplinate dal presente articolo non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 35

Apertura e chiusura delle sedute

1. Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta, e designa tre Consiglieri, dei quali almeno un rappresentante della minoranza, con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Le sedute consiliari non possono, di norma, protrarsi oltre le ore 24.00 dello stesso giorno di convocazione.
3. Il Consiglio può decidere di continuare i lavori oltre il termine di cui al comma recedente, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno che abbiano particolare necessità ed urgenza.
4. In ogni caso le sedute del Consiglio Comunale non potranno protrarsi decorsi 90 minuti dalle ore 24.00 dello stesso giorno di convocazione, se non per completare la trattazione dell'argomento discussione.

ART.36

Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno - Fatto personale

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti d'atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.
2. Il Presidente e il Sindaco possono rendere comunicazioni su fatti e circostanze che ritengono opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti

inseriti all'ordine del giorno.

3. Ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere la parola, per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti, per celebrazioni o eventi, per commemorazioni di persone o date di particolare rilievo e per comunicazioni di grave importanza e d'interesse della comunità.

4. Il tempo complessivo dedicato alle comunicazioni non potrà comunque superare 30 (trenta) minuti.

5. Ciascun Consigliere può inoltre chiedere di intervenire quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate ovvero comportamenti non tenuti. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.

6. Il tempo a disposizione nell'ipotesi di fatto personale non può essere superiore a 15 (quindici) minuti.

ART.37

Relazione sulle proposte

1. Le proposte sottoposte al Consiglio sono introdotte dal Presidente, illustrate dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere comunale.

2. La relazione illustrativa non può eccedere i quindici minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in caso di particolare rilevanza.

ART.38

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno richiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Se, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno ha preso la parola, la proposta è messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere può parlare una sola volta, per non più di 10 (dieci) minuti.

3. Il Sindaco o l'Assessore competente per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 3 (tre) minuti ciascuno.

4. Il Sindaco o il relatore possono replicare in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazioni, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento, hanno parlato tutti i Consiglieri che avevano fatto richiesta di intervenire, avvenuta l'eventuale replica del Sindaco o del relatore, dichiara chiusa la discussione. Dopo di che, la parola può essere concessa, per

dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 (cinque) minuti. Qualora uno o più Consiglieri dissenta dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

6. Il Presidente del Consiglio per casi eccezionali o per oggetti di particolare importanza può proporre al Consiglio una diversa durata degli interventi.

7. Nessuno può interrompere l'oratore salvo il Presidente per richiami al tempo ed al tema.

ART.39

Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere, in qualsiasi momento, può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente Regolamento o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. In quest'ipotesi, oltre al proponente, possono intervenire solo un Consigliere contro ed uno a favore. Gli interventi non possono durare ciascuno più di 5 (cinque) minuti.

2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente il quale può anche richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano e sono escluse le dichiarazioni di voto.

ART. 40

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno.

2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una proposta di deliberazione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere o da ogni Capogruppo prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.

4. Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere sollevate, purché prima della votazione, chiedendo o il ritiro o il rinvio ad altra riunione.

5. Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata ed il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di 2 (due) soli Consiglieri di cui uno a favore ed un contro con diritto di parola per primo di quello a favore della richiesta. Gli interventi degli oratori non possono eccedere ciascuno 5 (cinque) minuti.

ART. 41

Emendamenti

1. Prima che inizi la discussione su una proposta possono essere presentati da parte di ciascun Consigliere, emendamenti che devono, essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale né da lettura.
2. Dopo la chiusura della discussione, sono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
3. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi ai documenti contabili si fa riferimento alla vigente legislazione ed al regolamento di contabilità.
4. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione relative allo Statuto ed ai regolamenti comunali devono essere presentate, a pena di decadenza, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta consiliare.
Il quarto comma dell'art. 41 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è sostituito dal seguente:
Art. 41 "Emendamenti"
4. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione relative allo Statuto ed ai regolamenti comunali devono essere presentati entro il giorno precedente a quello della seduta consiliare.
5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
6. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti sono votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Qualora sono presentati emendamenti alle proposte di deliberazione, il Segretario Comunale deve esprimere il suo parere in merito alle necessità di richiedere nuovamente il parere dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi del D.lg. n. 267/2000.

ART. 42

Interventi di soggetti non consiglieri

1. Il Presidente, per esigenze del Sindaco o della Giunta, può invitare i Responsabili dei Servizi comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Possono, altresì, essere invitati consulenti e professionisti incaricati dal Sindaco o dalla Giunta per fornire illustrazioni e/o chiarimenti.

ART. 43

Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta, tramite il Presidente, al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcun'informazione sia loro pervenuta o sia esatta, se intendono comunicare al Consiglio documenti, notizie o siano state prese o

s'intenda prendere provvedimenti su un determinato oggetto.

2. L'interpellanza consiste, invece, nella domanda scritta rivolta, tramite il Presidente, al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa i motivi o gli intendimenti della loro attività politica.

ART. 44

Svolgimento d'interrogazioni e interpellanze

1. Ogni Consigliere può sottoscrivere più di un'interrogazione e/o interpellanza ma, in questo caso, interrogante o interpellante è considerato, agli effetti della discussione, il primo firmatario.

2. Il Presidente può disporre che interrogazioni e/o interpellanze relative a fatti o argomenti simili o strettamente connesse siano raggruppate o svolte contemporaneamente.

3. Se nessuno dei firmatari dell'interrogazione e/o dell'interpellanza è presente in Consiglio quando esse sono poste in discussione, queste si considerano ritirate, salvo che la sua assenza sia stata giustificata in apertura di seduta dal Presidente del Consiglio o che il presentatore n'abbia chiesto precedentemente il rinvio.

4. Il tempo assegnato per lo svolgimento delle interrogazioni e/o delle interpellanze con risposta in Consiglio non può, di norma, superare i 60 (sessanta) minuti.

ART. 45

Forma della risposta

1. Nel presentare un'interrogazione e/o un'interpellanza, il Consigliere deve specificare se intende ricevere la risposta orale in Consiglio oppure scritta. In mancanza d'indicazione s'intende che la risposta sia scritta.

2. In caso di risposta in Consiglio, l'adunanza per l'esame delle interpellanze e/o delle interrogazioni deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro presentazione. Analogo tempo è concesso al Sindaco o all'Assessore per rispondere in forma scritta.

3. Qualora il Sindaco o l'Assessore non rispettino il termine previsto dal comma precedente, il Presidente del Consiglio, su richiesta dell'interrogante o dell'interpellante, inserisce l'interrogazione e/o l'interpellanza all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale perché sia svolta come interrogazione a risposta orale.

ART.46

Modalità di discussione dell'interrogazione in Consiglio

1. Nel caso di risposta orale all'interrogazione, al Sindaco o all'Assessore sono concessi 10 (dieci) minuti. L'interrogante ha facoltà di replica, la quale deve consistere in una dichiarazione di soddisfazione o meno, motivata in un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti. Agli altri Consiglieri non è consentito intervenire.

ART. 47

Interrogazione o interpellanza urgente

1. Il Consigliere comunale può presentare per iscritto, motivandole adeguatamente, interrogazioni e interpellanze urgenti.
2. Spetta al Presidente del Consiglio la relativa valutazione ed in caso positivo deve provvederne all'iscrizione d'ufficio nell'ordine del giorno della seduta del primo Consiglio Comunale utile dandone contestuale comunicazione sia al Sindaco sia al primo firmatario. In caso, invece, di valutazione negativa da parte del Presidente del Consiglio sui requisiti d'urgenza, l'interrogazione o l'interpellanza segue l'ordinaria procedura.
3. La richiesta deve pervenire al Presidente del Consiglio almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta del Consiglio.
4. Se il Sindaco o la Giunta non è in grado di rispondere immediatamente, ne spiegano in aula le ragioni precisando quando sarà data la risposta.

ART. 48

Svolgimento d'interrogazioni a risposta immediata (QUESTIONS TIME)

1. Nella programmazione delle sedute di Consiglio Comunale, il Presidente, di concerto con il Sindaco, può inserire nell'ordine del giorno la trattazione d'interrogazioni a risposta immediata.
2. Le interrogazioni, che devono essere presentate per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta convocata per la questions-time, consistono in una pura e semplice domanda rivolta all'Amministrazione Comunale, senza alcun commento.
3. Il Presidente da lettura di ciascun' interrogazione, alla quale il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono per non più di 2 (due) minuti. Il presentatore può replicare per non più di 1 (uno) minuto. Il tempo complessivo assegnato per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, comunque, non può superare i 60 (sessanta) minuti.
4. Qualora il numero delle interrogazioni a risposta immediata sia particolarmente elevato, il Presidente decide l'ordine di trattazione tenendo conto di un'equa ripartizione tra i proponenti tale da consentire a tutti i Consiglieri di ottenere il maggior numero di risposte.
5. Le interrogazioni alle quali per ragioni di tempo non è data risposta, sono trattate nella seduta successiva dedicata alla questions-time, salvo che il proponente non la trasformi in interrogazione ordinaria o la ritiri.

ART.49

Mozioni e ordini del giorno

1. Ogni Consigliere può proporre mozioni e ordini del giorno intesi a promuovere una decisione da parte del Consiglio Comunale.
2. Ogni Consigliere può sottoscrivere mozioni, ordini del giorno ed émendamenti

presentati da altri, ma come proponente è considerato agli effetti della discussione, il primo firmatario. Se questi non è presente al momento della discussione, o vi rinuncia, può essere sostituito da altro firmatario.

3. Se nessuno dei firmatari la mozione o l'ordine del giorno è presente quando gli stessi sono posti in discussione, la mozione e l'ordine del giorno si considerano ritirati, salvo che il presentatore ne abbia chiesto precedentemente il rinvio.

4. Sulle mozioni e sugli ordini del giorno Ciascun Consigliere non può intervenire per più di 10 (dieci) minuti.

ART.50 **La mozione**

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta al voto del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge o dallo Statuto comunale, riferita all'esercizio delle funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione d'iniziativa e d'interventi da parte del Consiglio e della Giunta.

2. Di norma la mozione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione e sulle mozioni è possibile presentare emendamenti.

ART.51 **L'ordine del giorno**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di una proposta di voto politico amministrativo su fatti e questioni che investono problemi politico-sociali di carattere generale.

2. L'ordine del giorno può essere presentato durante la trattazione di qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e deve essere redatto per iscritto e consegnato al Presidente affinché egli possa darne lettura al Consiglio.

3. Gli ordini del giorno sono posti in votazione al termine della discussione sugli argomenti principali.

4. La votazione deve avvenire nell'ordine di presentazione o nell'ordine che sarà stabilito dal Presidente, richiesto quando occorra, il parere del Consiglio. Se l'ordine del giorno è proposto durante la discussione di una proposta di delibera, la votazione sull'ordine del giorno precede quella sulla proposta di delibera.

5. Agli ordini del giorno sono ammessi emendamenti con il consenso dei relativi presentatori.

TITOLO VII Le votazioni

ART. 52 **Modalità generali**

1. La votazione può avvenire in forma palese e segreta. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, la votazione è sempre palese.
2. In caso di nomine, elezioni, revoche o qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone, la votazione è sempre segreta.
3. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine o l'elezione di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, regolamenti o Statuto, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità nel ballottaggio s'intende eletto il più anziano d'età.
4. Ogni singola proposta iscritta all'ordine del giorno deve essere votata separatamente.
5. Una volta iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del risultato, fatto salvo il richiamo alle disposizioni del presente regolamento in materia di svolgimento delle operazioni di voto.
6. Salvo i casi previsti dalla legge e dallo Statuto, s'intendono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; .a tal fine si considerano fra i presenti gli astenuti.
Il sesto comma dell'art. 52 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è sostituito dal seguente:
Art. 52 "Modalità generali"
6. Salvo i casi previsti dalla legge e dallo Statuto, s'intendono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
7. Qualora una proposta ottenga un numero pari di voti favorevoli e contrari, essa è da intendere né approvata né respinta e può essere ripresentata in una seduta successiva.
8. Quando si deve procedere alla votazione d'oggetti particolarmente complessi, il Presidente, anche per richiesta di un Consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine delle singole votazioni si mette in votazione l'oggetto nella sua globalità nel testo qual è dall'esito dalle votazioni parziali.

ART. 53 **Le astensioni**

1. I Consiglieri comunali devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse.
2. Chi ha intenzione di astenersi da una votazione segreta, deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

ART. 54 **Votazione palese**

1. La votazione palese avviene per alzata di mano o per appello nominale. Si procede in

quest'ultimo caso quando lo disponga il Presidente oppure lo richiedano almeno 3 (tre) consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.

2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richiede o immediatamente dopo la proclamazione del risultato e in ogni caso prima che si passi ad un altro argomento.

3. Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Qualora la votazione rimanga ancora dubbia, il Presidente può decidere di procedere per appello nominale.

ART.55 **Votazione segreta**

1. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede, rispettivamente per il voto favorevole e per il voto contrario.

2. Lo spoglio delle schede è eseguito dagli scrutatori.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

4. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario Comunale e sono conservate nel fascicolo dell'atto deliberativo a cura della Segreteria Generale.

5. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce, con l'assistenza del Segretario Comunale, le modalità della votazione in modo d'assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nomi restando eletti chi riporta il maggior numero di voti.

ART.56 **Esito delle votazioni**

1. La proclamazione dei risultati della votazione è fatta dal Presidente del Consiglio.

2. Dal verbale della seduta deve risultare l'esito della votazione, con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri astenuti e contrari.

3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di loro decide il Consiglio seduta stante.

4. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione ed un altro per opporvisi per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno.

Le proposte di deliberazione respinte del Consiglio Comunale non possono essere

ripresentate prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

TITOLO VIII

La verbalizzazione delle sedute

ART. 57

Partecipazione del Segretario

1. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale. In caso d'impedimento improvviso o d'astensione obbligatoria del Segretario, il Presidente del Consiglio nomina Segretario, il Consigliere comunale presente più giovane d'età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

2. Fermo quanto stabilito dall'ultimo comma dell' art. 34 del presente regolamento, per richiesta dei Consiglieri e in ogni caso su autorizzazione del Presidente del Consiglio, il Segretario Comunale può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai Responsabili dei servizi.

ART. 58

Verbali delle sedute

1. D'ogni seduta è redatto processo verbale della discussione inerente all'ordine del giorno del Consiglio Comunale mentre per ogni singolo oggetto è predisposto idoneo atto deliberativo.

2. Il processo verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale.

3. Gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati su apposito nastro magnetico che sarà depositato agli atti.

4. Quando i Consiglieri interessati ne fanno espressa richiesta al Presidente, i loro interventi sono allegati ai singoli provvedimenti purché il relativo testo scritto sia consegnato al Segretario Comunale entro il termine della seduta.

5. Qualora uno o più Consiglieri lo richiedano, con istanza da presentare al Segretario Comunale, si provvederà alla trascrizione integrale o parziale della discussione.

6. Il verbale della seduta nonché quelli per estratto relativi ai singoli provvedimenti adottati, s'intendono approvati se, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, nessun Consigliere formula richieste di rettifica. Su di loro si esprime il Consiglio Comunale, a maggioranza dei presenti, nella prima seduta successiva alla richiesta di rettifica.

TITOLO IX

Autonomia contabile

ART. 59

Disciplina dell'autonomia contabile

1. La relazione previsionale e programmatica deve essere integrata da apposita relazione riguardante i programmi e le risorse riguardanti, l'attività del Consiglio, redatti dal Responsabile del settore interessato, in base alle direttive emanate dal Presidente del Consiglio, tenendo conto anche della consistenza numerica dei gruppi consiliari regolarmente costituiti e delle richieste presentate dai medesimi gruppi consiliari.

2. Il Piano Esecutivo di Gestione deve riportare, in apposito quadro allegato, le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione.

ART. 60

Gestione delle risorse finanziarie

1. Alla gestione delle risorse, attraverso il Peg, è preposto il Responsabile del settore interessato, il quale cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, e verifica l'andamento delle spese e acquisisce le richieste dei Consiglieri e dei gruppi per assicurare l'ottimale gestione.

2. Il Responsabile suddetto sulla base della gestione e delle richieste dei Consiglieri e dei gruppi, propone al Presidente del Consiglio eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti, che possono eventualmente produrre modifiche al peg e/o al bilancio.

Il servizio gestisce tutte le risorse relative al Consiglio e in particolare provvede:

- a) Alla liquidazione dell'indennità del Presidente del Consiglio;
- b) Alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;
- c) All'istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità e/o gettoni;
- d) Alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro, le assenze retribuite, ai sensi dell'art.80 T.U. 18.08.2000, n. 267, del Presidente del Consiglio e Capigruppo consiliari;
- e) Alla liquidazione delle indennità di missione del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri;
- f) Al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai Consiglieri residenti fuori del capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- g) All'acquisizione dei beni e servizi necessari per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari.

TITOLO X Disposizioni finali

ART. 61

Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia con esclusione dell'atto deliberativo n.52 del 28 maggio 2001 del Consiglio Comunale relativo all' Istituzione e nomina della Commissione Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale relativamente alle eventuali modifiche da apportare allo Statuto Comunale ed al presente regolamento.

Con atto deliberativo del Consiglio Comunale n° 22 del 27 maggio 2005 sono stati modificati i seguenti articoli:

art. 27 commi terzo e quarto;

art. 29 comma primo;

art. 31 comma terzo comma;

art. 41 comma quarto;

art. 52 comma sesto;